

ABIE

Associazione Blockchain Imprese ed Enti (ABIE)
Via di Valle Lupara, 10 - 00148 Roma
Codice Fiscale 97961230584
abie@abieitalia.org

Att. Ufficio IV – Direzione V del Dipartimento del Tesoro
dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Oggetto: consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all'art. 17 bis, comma 8 ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

Spett.le Ministero,

con la presente l'Associazione [ABIE](#) (Associazione Blockchain Imprese ed Enti) intende apportare le proprie osservazioni circa la apprezzata consultazione pubblica sulla Vs. bozza di decreto di cui in oggetto.

Ci preme tuttavia in premessa **evidenziare** che:

- la Tecnologia Blockchain/DLT rappresenta un paradigma tecnologico notevolmente innovativo che, anche a detta di osservatori e organismi internazionali, apporterà notevoli elementi di cambiamento nelle società e nei settori industriali in virtù delle intrinseche caratteristiche di decentralizzazione, sicurezza e incorruttibilità;
- anche in Italia, come sta accadendo in altri paesi Europei, dovrebbero crearsi le condizioni positive per il costituirsi un ecosistema industriale che permetta al nostro Paese di non rimanere arretrato rispetto agli altri Stati ma che permetta l'evolvere di modelli industriali finanziari ed economici sostenibili e vantaggiosi per i consumatori, pur nel rispetto dei diritti dei cittadini (privacy, sicurezza, ecc) ;
- l'intero ecosistema Italia dovrebbe creare le condizioni evidenziate nel punto precedente che non siano freno per l'innovazione digitale anche per sfruttare gli aspetti di ricaduta occupazionale che tale comparto permette

Si intende, conseguentemente, comunicare che ABIE **auspica** un ruolo di facilitazione e spinta industriale da parte della Organismi Legislatori e Regulatori Italiani nelle more, ovviamente del rispetto della sicurezza nazionale e delle norme per antiriciclaggio. ABIE si rende sin d'ora disponibile per **contribuire** a quanto sopra evidenziato e auspicato nello studio del fenomeno e nel creare un cultura più matura sugli impieghi nell'ambito fintech.

Nel merito più specifico e coerentemente con quanto premesso, Ci riferiamo in particolare alla seconda parte dell'art. 2, 2° comma della Vs. bozza, che estende l'ambito di applicazione del decreto anche a "... gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità".

Tale disposizione, probabilmente figlia di un fraintendimento concettuale, ci appare del tutto illegittima e illogica, e riteniamo debba essere integralmente eliminata, per i seguenti motivi:

1) il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, emesso in attuazione delle IV Direttiva europea AML, andando a modificare l'art. 1 del D.Lgs. 231/2007, ha previsto l'iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute gestito dall'OAM per tutti i **prestatori di servizi** relativi

all'utilizzo di valuta virtuale, definiti come : “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. Per tali servizi, sono da intendere a nostro avviso, a titolo esemplificativo, sia quelli offerti dai veri e propri “cambiavalute virtuali”, attraverso strutture fisiche o per mezzo di siti internet specializzati nell'”exchange” tra moneta legale e le varie criptovalute, che quelli forniti da altri soggetti specializzati nel settore, quali ad esempio i servizi relativi alla creazione e gestione, nonché messa a disposizione del pubblico, dei portafogli elettronici di criptovalute e delle chiavi, pubbliche e/o private, per l'accesso e la gestione degli stessi portafogli. Non appare pertanto comprensibile per qual motivo l'art. 2, 2° comma, abbia equiparato tali **prestatori professionali di servizi a terzi** agli operatori commerciali che si limitino ad accettare criptovalute come forma di pagamento per la propria attività e che pertanto di tali servizi relativi alle valute virtuali sono non certo i prestatori, bensì in realtà i **semplici utilizzatori**. Volendo fare un parallelo con la finanza tradizionale, al solo fine di evidenziare l'assurdità di tale equiparazione, sarebbe come voler estendere ai semplici detentori di un conto corrente bancario o di una carta di credito gli stessi obblighi previsti per le banche e le società emittenti delle carte di credito dalla normativa specialistica di settore;

2) lungi dal favorire”l'efficiente popolamento “ della sezione speciale del registro dei cambiavalute (come previsto dal novellato art. 17 bis, comma 8-ter D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010), la disposizione in questione porterebbe a far confluire in tale sezione del registro una pleora, potenzialmente sterminata, di soggetti appartenenti ai più svariati settori produttivi e delle più variegate dimensioni, non aventi di fatto nessuna caratteristica in comune se non quella di accettare come semplice mezzo di pagamento una delle numerose valute virtuali in circolazione. E' di ogni evidenza come un siffatto registro sia di poca o nulla utilità e, alla lunga, di complessa se non impossibile gestione;

3) l'estensione dell'obbligo di preventiva comunicazione e iscrizione nel registro anche per i semplici utilizzatori o detentori di moneta virtuale rischia, a nostro avviso, di costituire un notevole freno alla diffusione nel nostro paese delle criptovalute e della sottostante tecnologia blockchain, il che, oltre a costituire un potenziale grave nocumento per l'economia nazionale, appare in evidente contrasto con lo spirito e la lettera della normativa italiana ed europea al momento vigente sull'argomento.

Non abbiamo ulteriori osservazioni o suggerimenti da avanzare sulla rimanente parte della bozza anche se potrebbe forse essere utile, nell'ottica di evitare possibili fraintendimenti concettuali come quello sopra citato, che nel testo del decreto fossero chiaramente identificati ed esplicitati, anche solo a titolo esemplificativo, quali debbano intendersi i servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione e conversione di valuta virtuale la cui fornitura a terzi, a titolo professionale, faccia scaturire l'obbligo di comunicazione e iscrizione regolamentato dal presente decreto.

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, la nostra Associazione rimane a disposizione, qualora lo riteniate opportuno, per eventuali Vs. richieste di approfondimenti in materia.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Presidente ABIE
Giuliano ing. Pierucci

